

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

Ordinanza n. 8 del 15 aprile 2024

Nuove disposizioni in merito all'ultimazione delle attività relative alla concessione ed erogazione dei contributi riconosciuti ai sensi delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi.

Modifiche all'ordinanza n.4 del 29 febbraio 2024

Visti:

- il decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" ed in particolare il comma 4 dell'art. 1, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;
- il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012;
- l'art. 1, comma 408, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" che dispone la scadenza del termine dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2024, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;
- il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, recante "Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale", che all'articolo 4-quinquies recante "Proroga del termine per l'utilizzazione delle somme depositate nei conti correnti vincolati per gli interventi di ricostruzione delle imprese agricole e agroindustriali a seguito del sisma del 2012 nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo" dispone che al già menzionato articolo 3-bis, comma 4-bis, terzo periodo, del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazione dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole "31 dicembre 2023" siano sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";
- il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 "Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77";
- il decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212 "Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- il decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 "Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria".

Preso atto che il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, a far data dal

29 dicembre 2014, anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Richiamate le Ordinanze Commissariali:

- n. 29 del 28 agosto 2012 "Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili" e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 51 del 5 ottobre 2012 "Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0)" e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 86 del 6 dicembre 2012 "Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2 o E3)" e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 66 del 7 giugno 2013 "Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili privati danneggiati e per i danni subiti a beni mobili strumentali a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012" e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 32 del 28 aprile 2014 "Criteri e modalità di determinazione, erogazione dei contributi da assegnare in attuazione dell'art. 9 ordinanza n. 119/2013 e dell'art. 1, comma 371, lett. c) della L. 147/2013 e approvazione scheda di convenzione tipo";
- n. 12 del 23 maggio 2018 "Nuove disposizioni per l'ammissione delle domande a contributo oltre il termine del 31/10/2017 relativamente agli edifici contenenti almeno una unità immobiliare destinata ad abitazione principale. Nuove disposizioni per gli interventi su edifici composti anche da unità immobiliari di proprietà di imprese agricole destinate ad attività connesse alla produzione primaria di prodotti di cui all'Allegato I del Trattato. Integrazioni e modifiche dell'ordinanza commissariale n. 20 dell'8 maggio 2015 e smi. Modifiche all'ordinanza commissariale n. 14 del 21 marzo 2016 e smi";
- n. 24 del 12 ottobre 2018 "Disposizioni relative alle erogazioni per le istanze di contributo presentate ai sensi delle ordinanze 29, 51, 57 e 86/2012 e ricadenti nel regime degli Aiuti di stato del settore agricolo" e successive modifiche e integrazioni;
- n. 9 del 15 aprile 2020 "Disposizioni relative alla previsione straordinaria di deposito di Stato di Avanzamento Lavori per la liquidazione della quota parte di lavori realizzata fino alla data di sospensione del cantiere conseguente l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e successive modifiche e integrazioni;
- n. 25 del 9 settembre 2020 "Misure per la sicurezza anti Covid-19 nei cantieri della ricostruzione post sisma: aggiornamento dell'elenco prezzi di riferimento e riconoscimento dei maggiori costi";
- n. 8 del 17 marzo 2021 "Individuazione di un nuovo perimetro dei territori dei Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 ai sensi del comma 43, dell'art. 2 bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148";
- n. 3 del 14 febbraio 2022. "Ultimazione delle attività relative alla concessione ed erogazione dei contributi riconosciuti ai sensi delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi.";

- n. 10 del 20 maggio 2022 “Criteri e modalità di riconoscimento, in via eccezionale ed una tantum, di un incremento del contributo a copertura dei maggiori costi derivanti dall’aumento eccezionale dei prezzi dei materiali” e successive modifiche e integrazioni;
- n. 14 dell’ 11 ottobre 2023 “Nuove disposizioni per il saldo dei contributi riconosciuti ai sensi delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi. Integrazioni all’ordinanza 3 del 14 febbraio 2022 ed all’ordinanza 15 del 9 agosto 2022”
- n. 4 del 29 febbraio 2024 “Programma dei beni privati di interesse culturale danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 - Criteri e modalità di assegnazione dei contributi per la riparazione o il ripristino con miglioramento sismico degli edifici privati soggetti a tutela”.

Ritenuto opportuno, alla luce dei confronti con i beneficiari nonché con le Pubbliche Amministrazioni coinvolte nel procedimento, culminati nell’incontro pubblico tenutosi in data 4 aprile 2024 presso la Regione Emilia-Romagna per la presentazione dei contenuti dell’Ordinanza medesima, procedere ad allineare alcune disposizioni all’effettiva situazione di legittimità dei fabbricati e rivedere alcuni refusi segnalati.

Rilevato che:

- l’ultima fase del complesso processo di ricostruzione vede la presenza di situazioni residuali peculiari, caratterizzate da difficoltà che, frequentemente, impattano sull’avvio e sul completamento dei connessi cantieri;
- con ordinanza commissariale n. 6 del 22 marzo 2024 recante “Riordino e aggiornamento dell’ordinanza del 20/05/2022, n. 10”, si è inteso conferire un riordino della materia in relazione al tema del caro materiali e di adeguamento della disciplina al Regolamento UE/2831/2023 della Commissione;
- con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono state introdotte nuove misure di incentivo per promuovere interventi di efficientamento energetico, di riduzione del rischio sismico e di recupero del patrimonio edilizio, come meglio descritti agli articoli 119 e 121 e con Legge n. 234 del 30.12.2021, art. 1, comma 29, lett. d), è stata prorogata solo per alcune tipologie e casistiche di interventi la vigenza di tali misure fino al 31 dicembre 2025;
- con i summenzionati decreti-legge n. 11 e 212 del 2023 e n. 39/2024 l’efficacia dell’incentivo è prorogato fino al 31/12/2025.

Tenuto conto che con l’impianto normativo sopra richiamato viene prolungata e reiterata ope legis l’opportunità data alle aree terremotate di completare i lavori di ricostruzione, usufruendo anche di un contributo complementare e aggiuntivo.

Considerato che l’Agenzia Regionale Ricostruzioni ha già avviato un’interlocuzione con il sistema bancario al fine di verificare la disponibilità di adeguati spazi finanziari.

Rilevata l’opportunità di:

- rivedere per le istanze di contributo segnalate ai sensi delle ord. nn. 12 e 24 /2018 e s.m.i. , nel rispetto della norma sovraordinata, i termini e le condizioni per l’utilizzo del c/c vincolato, fermo restando l’impossibilità di erogare ulteriori quote di contributi oltre il 31 dicembre 2024 dando comunque anche a queste categorie la possibilità di terminare i lavori entro il 31 dicembre 2025
- porre un limite ultimativo e perentorio alle concessioni di contributi, fatto salvo quanto previsto per gli interventi misti pubblici / privati.

Ritenuto pertanto utile prorogare, per le sopra espresse motivazioni e richiami, la scadenza dei termini generali degli interventi di ricostruzione disciplinati dalle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e s.m.i. al 31/12/2025.

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

Art. 1

Gestione delle attività relative alla concessione ed erogazione dei contributi disciplinati dalle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e s.m.i..

1. La competenza alla concessione e all'erogazione dei contributi previsti dalle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012 e smi permane in capo ai Sindaci dei Comuni nel cui territorio è ubicato l'immobile danneggiato, i quali, nell'ambito della propria autonomia decisionale e responsabilità, continuano ad applicare criteri, modalità ed obblighi, nonché ogni altra connessa previsione di cui alle ordinanze commissariali.

Art. 2

Disposizione di proroga finale per le pratiche non ancora concluse

1. Per tutte le istanze non ancora concluse, per le quali alla data della pubblicazione della presente ordinanza non si sia proceduto al deposito del SAL finale ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera d), delle Ordinanze 86/2012 e 51/2012, o ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera b), dell'Ordinanza 29/2012, e per le quali non sia già intervenuto un provvedimento di revoca ai sensi dell'art. 7, comma 4 delle stesse ordinanze, il nuovo termine straordinario di completamento è stabilito al 31/12/2025.

2. Costituiscono parziale eccezione alla presente disposizione gli interventi su proprietà miste pubblico-private, inseriti all'interno del Programma delle OOPP e dei BBCC, ai quali si applica il termine previsto dal cronoprogramma di realizzazione dell'opera pubblica corrispondente.

3. Sono fatte salve proroghe già concesse ai sensi della previgente disciplina di cui all'Ordinanza 3/2022, che abbiano disposto termini di completamento superiori a quelli previsti dalla presente ordinanza. Fanno inoltre eccezione tutte le istanze per le quali il termine ultimo di completamento definito in via ordinaria dall'art 7 delle ord. 29, 51, 86 /2012 e smi risulti successivo al termine definito al precedente comma 1.

Art. 3

Mancato rispetto dei termini di ultimazione degli interventi

1. Qualora i lavori non vengano ultimati entro i termini stabiliti dalla presente ordinanza, il Comune procede alla revoca del contributo concesso, previa diffida ad adempiere, rivolta ai soggetti beneficiari

dei contributi, entro un termine comunque non superiore a 60 giorni, in analogia a quanto disposto dall'art. 7, comma 4, delle Ordinanze 29, 51 e 86/2012 e smi, nonché al recupero delle somme erogate.

2. Qualora, nei termini stabiliti dalla presente ordinanza, non sia stata disposta alcuna erogazione del contributo concesso, le ordinanze di concessione dei contributi si intendono archiviate d'ufficio, senza ulteriori adempimenti a carico delle Amministrazioni comunali di riferimento, ed i relativi importi ivi quantificati decaduti. I Comuni danno evidenza ai beneficiari rientranti in tali casistiche, nonché al Commissario Delegato, dell'avvenuta decadenza, entro il successivo 28 febbraio 2026.

Art. 4

Termini per la presentazione della documentazione a saldo

1. Il termine massimo per il completo deposito della documentazione a saldo di cui all'art. 8 delle Ordinanze 29, 51 e 86/2012 e smi e di cui all'art. 2, comma 5, dell'Ordinanza 6/2024, se richiesto il relativo contributo riferito al caro materiali, è stabilito in 90 giorni dalla data di presentazione della segnalazione certificata di agibilità; ove tale data sia anteriore all'entrata in vigore della presente ordinanza, il termine è stabilito in 90 giorni dalla data di pubblicazione di tale provvedimento.

2. In caso di mancato rispetto dei termini previsti al comma 1, il Comune, previa diffida ad adempiere entro un termine non superiore a trenta giorni rivolta ai soggetti beneficiari dei contributi - a fronte, comunque, dell'agibilità dell'edificio e della sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro - procede alla rideterminazione del contributo a saldo in misura pari all'importo dei SAL complessivamente già erogati compresi eventuali anticipi, anche relativi alla fattispecie di cui all'art. 8, comma 1-bis, delle Ordinanze 29, 51 ed 86/2012 e smi, purché siano stati contabilizzati lavori ammessi a contributo per importi tali da consentire la compensazione di detto anticipo. Per i contributi rideterminati ai sensi del presente comma permangono comunque gli obblighi a carico dei beneficiari del contributo definiti dalle ordinanze commissariali di riferimento.

3. Qualora vengano accertate carenze nella documentazione prodotta per la richiesta di saldo, il Comune richiede, per una sola volta, le necessarie integrazioni che devono essere prodotte, in un'unica soluzione, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. La disposizione si applica per tutte le richieste di saldo depositate dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

4. Alle istanze di contributo segnalate ai sensi delle Ordinanze nn. 12 e 24/2018, che non abbiano ottemperato al deposito di tutta la documentazione a consuntivo entro i termini di cui all'art. 2 dell'Ordinanza 15/2022, si applicano le previsioni di cui al presente articolo.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo nulla derogano in merito al rispetto dei termini di esecuzione dei lavori, nonché in relazione alle conseguenze per mancata ultimazione degli stessi nei termini stabiliti dalle ordinanze commissariali.

Art. 5

Ulteriore proroga dei termini per gli interventi relativi alle istanze di contributo segnalate ai sensi delle ordinanze 12 e 24/2018 di cui all'art. 2 ord. 15/2022

1. Per gli interventi relativi alle istanze di contributo segnalate ai sensi delle Ordinanze nn. 12 e 24/2018, in deroga a quanto previsto al precedente art. 2, il nuovo termine per la presentazione di una richiesta di erogazione del contributo, intermedia o a saldo, è stabilito al 31/08/2024.

2. Per tali interventi, per i quali entro lo stesso termine non venga presentata la richiesta di erogazione del saldo, il termine di completamento e deposito della documentazione di fine lavori è stabilito comunque al 31/12/2025.

3. Nei casi in cui venga rispettato il termine di completamento indicato al precedente comma 2, previa presentazione al Comune dell'attestazione di rispondenza dei lavori MUR A.17/D.11, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1878/2011 e dichiarazione finalizzata a documentare la raggiunta piena agibilità dell'edificio, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari ivi residenti, oltre al collaudo statico ove dovuto, il contributo viene revocato parzialmente solo per la parte non erogata a seguito della presentazione della richiesta di erogazione di cui al precedente comma 1.

4. Nei casi in cui non venga rispettato il termine di completamento indicato al precedente comma 2, il contributo viene revocato per intero, secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 4, delle Ordinanze 29, 51 e 86 del 2012 e smi.

Art. 6

Disciplina dei termini per istanze di contributo ancora in istruttoria

1. Nei casi in cui alla data di pubblicazione della presente ordinanza non fosse stata ancora completata l'istruttoria per la concessione del contributo, il Comune dovrà inderogabilmente determinarsi entro il 31 dicembre 2024, sulla base della sola documentazione già depositata ed eventualmente integrata entro e non oltre il 30 novembre 2024. I termini suddetti sono perentori.

2. Costituiscono parziale eccezione alla presente disposizione gli interventi su proprietà miste pubblico-private, inseriti all'interno del Programma delle OOPP e dei BBCC.

3. Nei casi di cui al precedente comma 1, il termine massimo per il completo deposito della documentazione a saldo, è quello di cui all'art. 7 comma 1, delle Ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi e non è ulteriormente prorogabile.

Art. 7

Disposizioni di raccordo con la disciplina del superbonus e del superbonus rafforzato

1. Nel caso in cui il beneficiario intenda accedere, in alternativa al contributo del Commissario, al cosiddetto "superbonus rafforzato" di cui al DL 19 maggio 2020, n. 34, art. 119, comma 4ter, può presentare apposita istanza al Comune, che è tenuto a rilasciare, entro 30 giorni dal deposito della medesima e dall'avvenuta restituzione delle somme eventualmente già percepite, corrispondente attestazione di rinuncia, provvedendo altresì alla revoca del contributo.

Art. 8

Assistenza alla popolazione

1. Ferme le decadenze intervenute alla data di pubblicazione della presente ordinanza, l'assistenza alla popolazione di cui all'Ordinanza n. 20/2015 e ss.mm.ii., è riconosciuta tenuto conto anche dei termini di ultimazione dei lavori indicati dalle presenti disposizioni.

2. Nei casi di cui al precedente articolo 4, comma 1, la mancata concessione del contributo costituisce causa di decadenza dall'assistenza alla popolazione alla data del 31 dicembre 2024.

Art. 9

Supporto ai comuni e monitoraggio

1. In attuazione del proprio ruolo di coordinamento ed assistenza generale, il Commissario delegato continua ad assicurare ai Comuni un adeguato supporto rispetto alla corretta interpretazione ed applicazione delle ordinanze commissariali, nonché a monitorare mediante report periodici lo stato d'avanzamento degli interventi.

2. Per le finalità di monitoraggio riferite alle proroghe già concesse ai sensi del precedente articolo 2, comma 3, il Comune notifica al Settore Gestione Tecnica degli Interventi di Ricostruzione e Gestione dei Contratti dell'Agenzia Regionale Ricostruzioni, gli interventi interessati da dette proroghe entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata: *tecnicosisma@postacert.regione.emilia-romagna.it*.

Art. 10

Modifiche all'Ordinanza n. 4 del 29 febbraio 2024, "Programma dei beni privati di interesse culturale danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 - Criteri e modalità di assegnazione dei contributi per la riparazione o il ripristino con miglioramento sismico degli edifici privati soggetti a tutela"

1. Le parole "pubblicazione della presente Ordinanza" sono sostituite da "presentazione dell'istanza di cui all'art. 7" come segue:

- a) articolo 3 comma 7 dell'Ordinanza n. 4/2024;
- b) Allegato C "Conferma di interesse" Sezione "Dichiarazioni del Beneficiario" punto 3);
- c) Allegato G3 "Istanza di contributo" Sezione 4 "Dichiarazioni del Beneficiario" lettera c);
- d) Allegato E "Dichiarazione sostitutiva e Procura Speciale di delega ad un unico soggetto" Sezione "Dichiarazioni del Beneficiario" Parte A).

2. Le parole "approvato dalla Giunta regionale con Delibera n. 462 del 27 marzo 2023 e s.m.i." sono sostituite da "vigente" come segue:

- a) articolo 4, comma 1, dell'Ordinanza n. 4/2024;
- b) Allegato G3 "Istanza di contributo" Sezione 4 "Dichiarazioni del Beneficiario" lettera d).

Art. 11

Disposizioni finali

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- Ordinanza 9 del 2 aprile 2019 articoli 2 e 3, per quanto ancora in vigore
- Ordinanza 27 del 30 ottobre 2019
- Ordinanza 18 del 24 giugno 2020
- Ordinanza 27 del 30 Settembre 2020

- Ordinanza 10 del 29 marzo 2021
- Ordinanza 20 del 25 Giugno 2021 articolo 1
- Ordinanza 3 del 14 febbraio 2022, integralmente sostituita dalla presente
- Ordinanza 15 del 9 agosto 2022 articolo 2
- Ordinanza 14 del 11 ottobre 2023, integralmente sostituita dalla presente.

2. Per gli interventi relativi alle istanze di contributo segnalate ai sensi delle ordinanze commissariali nn. 12 e 24/2018 si applica altresì ogni disposizione inerente al relativo regime di aiuto di stato, ivi compreso l'art. 3-bis, comma 4-bis, del DL 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e smi di cui al decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, art. 4-quinquies.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)